

DELIBERA N. 31/2024/DEF

**XXXX XXXX/TIM SPA (TELECOM ITALIA, KENA MOBILE)
(GU14/678441/2024)**

Il Corecom Lombardia

NELLA riunione del Corecom Lombardia del 24/10/2024;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante *“Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”*;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante *“Codice delle comunicazioni elettroniche”*;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante *“Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori”*, di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi*, come modificata da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante *“Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 353/19/CONS;

VISTA la l.r. 28 ottobre 2003, n. 20, Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni, in particolare l’art. 10;

VISTA la Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate tra l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e il Corecom Lombardia, sottoscritta in data 20 febbraio 2023;

VISTA la delibera del Corecom Lombardia 6 marzo 2024, n. 10 (Regolamento interno);

VISTA l’istanza di XXXXXX XXXXXX del 06/05/2024 acquisita con protocollo n. 0125092 del 06/05/2024;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:



1. La posizione dell'istante

Con l'istanza presentata in data 6 maggio 2024, il sig. XXXX XXXX (di seguito anche solo l'Utente o l'Istante) sostiene di aver subito da parte di TIM SpA (di seguito anche solo l'Operatore o il Gestore) l'applicazione di condizioni contrattuali diverse da quelle pattuite, relativamente all'utenza XXXXXX; nella fattispecie, l'aumento di € 2,90 applicato nella fattura con decorrenza aprile 2024.

Per questo motivo, l'Utente richiede il rimborso di quanto ingiustamente corrisposto, l'importo di € 500,00 a titolo di "condanna in via equitativa" e di € 200,00 per "spese da determinare anch'esse in via equitativa".

Nelle controdeduzioni depositate in data 26/06/2024, l'Istante evidenzia che, sebbene l'annullamento degli aumenti disposti da TIM SpA sia intervenuto nelle more del presente procedimento, è suo diritto ottenere l'annullamento dell'aumento decorrente dal 01/04/2024 ad oggi, tenuto conto che la motivazione addotta dal Gestore per giustificare il suddetto aumento sia, di fatto, riconducibile al "contesto inflazionistico".

Ciò premesso, chiede di aggiungere alle domande già formulate l'indennizzo di € 300,00 per spese, "nonché accertare la sussistenza di malafede, di cui all'art. 96 c.p.c., con conseguente indennizzo in via equitativa", aggiornando la quantificazione della propria richiesta per l'importo omnicomprensivo di € 2000,00.

Infine, a dimostrazione del regolare pagamento delle fatture nel corso del presente procedimento, l'Istante allega copia della fattura denominata "Giugno 2024", contenente la dicitura "alla data del 16/06/2024 non risultano fatture da pagare".

2. La posizione dell'operatore

TIM SpA ha depositato rituale memoria in data 20 giugno 2024.

Il Gestore evidenzia, in via preliminare, che con avviso sul proprio sito internet in data 05/06/2024, ha comunicato agli utenti di aver rinunciato all'adeguamento annuale dei canoni di abbonamento all'inflazione.

L'aumento di € 2,90 al mese applicato al contratto di utenza telefonica dell'istante è, invece, una variazione unilaterale motivata da "esigenze economiche di sostenibilità degli investimenti sulle reti di nuova generazione, dovute anche ai mutamenti nel contesto di mercato intervenuti nel corso del 2023", di cui l'utente è stato informato nella fattura n. XXXXXXXXX del 16/02/2024, prodotta agli atti da TIM SpA.

Il Gestore evidenzia inoltre che l'Utente è stato altresì informato della possibilità di recedere dal contratto, ovvero di passare ad altro operatore, senza incorrere nell'applicazione di penali, né di costi di disattivazione, entro il 30/04/2024. Tuttavia, l'Utente non ha esercitato il suddetto diritto.

Inoltre, TIM SpA precisa che il riscontro fornito al reclamo del sig. XXXX contiene un rifiuto, in quanto l'aumento delle condizioni economiche dell'offerta, disposta unilateralmente dal Gestore, non è legato all'inflazione. Per questo motivo, non si configura né il diritto all'annullamento dell'aumento, né ad alcun rimborso.

Infine, l'Operatore contesta l'infondatezza sia della richiesta di "condanna in via equitativa", sia della richiesta di riconoscimento delle spese di procedura, considerato che

il procedimento di risoluzione delle controversie svolto tramite la piattaforma Conciliaweb è gratuito e non risulta comprovata documentalmente alcuna giustificata spesa di procedura sostenuta dall'Istante.

Alla luce di quanto esposto, l'Operatore, richiede il rigetto integrale delle domande dell'Istante.

3. Motivazione della decisione

In via preliminare, si osserva che l'istanza presenta i requisiti di ammissibilità e procedibilità previsti dal *Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e fornitori di servizi dell'ecosistema digitale*, di cui all'allegato A alla Delibera 203/18/CONS, come modificato, da ultimo, dall'allegato B alla delibera n. 194/23/CONS.

Sempre in via preliminare, si precisa che questo Corecom non potrà in alcun modo dare seguito alla richiesta applicazione, a carico del Gestore, dell'art. 96 c.p.c., considerata l'estraneità della materia alla propria competenza.

Nel merito, le richieste dell'Istante non possono trovare accoglimento per le ragioni di seguito rappresentate.

Innanzitutto, alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, si evince che l'incremento del canone mensile lamentato dall'Utente non è dovuto a una previsione di adeguamento periodico all'indice dei prezzi al consumo ai sensi dell'art. 8-quater dell'Allegato B alla delibera 307/23/CONS (*Regolamento recante disposizioni a tutela degli utenti finali in materia di contratti relativi alla fornitura di servizi di comunicazioni elettroniche*), bensì a una variazione delle condizioni economiche disposta unilateralmente dal Gestore, non censurabile in questa sede.

Ciò premesso, con riferimento alla richiesta di disapplicazione dell'aumento del canone mensile pari a € 2,90, si rileva che, come da documentazione prodotta agli atti, l'Operatore ha dato comunicazione della modifica unilaterale delle condizioni economiche dell'offerta con un'informativa *ad hoc* contenuta nella fattura XXXXXX emessa in data 16/02/2024, prodotta agli atti, dove si riporta l'applicazione dell'aumento di € 2,90 del costo mensile dell'offerta a partire dal 1° aprile 2024, aumento motivato da "esigenze economiche di sostenibilità degli investimenti sulle reti di nuova generazione, dovute anche ai mutamenti nel contesto di mercato intervenuti nel corso del 2023", e dove si esplicita la modalità e il termine entro cui esercitare il diritto di recesso, ai sensi dell'art.98-septiesdecies, comma 5 del Codice delle comunicazioni elettroniche, nella fattispecie entro il 30/04/2024.

Alla luce di quanto precede, l'applicazione dell'aumento del canone mensile pari a € 2,90 a partire dal 1° aprile 2024 è da considerarsi una modifica unilaterale delle condizioni contrattuali, di cui il Gestore ha dato adeguato preavviso, non inferiore a trenta giorni, secondo le modalità previste dalla normativa di settore, informando altresì il cliente delle modalità e dei termini per esercitare il diritto di recedere o migrare verso altro operatore, senza penali né costi di disattivazione.

È pacifico affermare che l'Utente non abbia esercitato tale diritto entro il termine previsto, come riportato dall'Operatore e non contestato dall'Utente, di fatto accettando la modifica delle condizioni contrattuali operate da TIM SpA a partire dal 1° aprile 2024.

Pertanto, non è possibile accogliere la richiesta dell'Utente né relativamente alla disapplicazione della menzionata modifica, né relativamente al rimborso di quanto già corrisposto dall'Utente successivamente al 01/04/2024.

A fronte del rigetto integrale delle domande di parte Istante, non si ravvisano i presupposti per procedere a rimborso alcuno delle spese

DELIBERA

1. Si rigetta integralmente l'istanza presentata dal Sig. XXXXX XXXXX nei confronti della società TIM SpA per le ragioni esposte in premessa.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Milano, 24 ottobre 2024

Firmato digitalmente

IL PRESIDENTE

Cesare Maria Gariboldi